

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**per la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e organizzazione di eventi nel campo del cinema, della fotografia e dei media audiovisivi**

TRA

**Università degli Studi di Torino** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale 80088230018, in persona del Rettore, prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per la carica in via Verdi 8 – Torino;

E

**Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo** (di seguito anche "il Museo"), codice fiscale e partita IVA 06407440012, in persona del Direttore, dr. Alberto Barbera, nato a Biella il 20.1.1950, domiciliato per la carica in via Montebello 22 – Torino;

### PREMESSO

- che il Museo Nazionale del Cinema ha tra le proprie finalità statutarie la promozione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività informative, di studio, di ricerca, di documentazione, didattiche e promozionali volte alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle proprie attività;
- che l'Università degli Studi di Torino è interessata a stabilire contatti duraturi con il Museo Nazionale del Cinema al fine di incentivare e sviluppare la ricerca, la didattica e le opportunità di formazione professionale promosse nei propri Dipartimenti e Centri di Ricerca.

Tutto quanto precede premesso, e posto quale parte integrante e sostanziale del presente accordo,

### SI CONVIENE E SI STIPULA

#### **Art. 1 – Finalità e Forme di collaborazione in materia di ricerca e documentazione**

Al fine di favorire e sviluppare la ricerca scientifica nel campo del cinema, della fotografia e dei media audiovisivi, il Museo e l'Università intendono promuovere, su temi relativi alle proprie specifiche finalità, la realizzazione di ricerche e progetti di documentazione e archiviazione che coinvolgano Dipartimenti e centri di Ricerca universitari, da articolarsi nelle seguenti forme:

- collaborazione tra il personale scientifico e tecnico del Museo e il personale e le strutture dell'Università di Torino impegnati in attività di ricerca;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni, eventi culturali e rassegne cinematografiche;
- pubblicazione congiunta, a stampa o su Web, di studi che valorizzino il patrimonio del Museo e raccolgano gli esiti dei progetti di ricerca sviluppati nel quadro della convenzione;
- reciproca messa a disposizione di fonti documentali e dotazioni tecnologiche, scientifiche e strumentali;
- partecipazione congiunta ad iniziative propositive, progettuali e concorsuali finalizzate alla valorizzazione dei rispettivi beni e risorse rispetto ad enti e soggetti pubblici;
- progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti nazionali e internazionali.

#### **Art. 2 – Finalità e Forme di collaborazione relative alla didattica e alla formazione**

Al fine di favorire e sviluppare la didattica e la formazione nel campo del cinema, della fotografia e dei media audiovisivi, il Museo e l'Università intendono promuovere, su temi relativi alle proprie

specifiche finalità, la realizzazione di iniziative indirizzate agli studenti e docenti universitari e reciprocamente al personale e collaboratori del Museo, da articolarsi nelle seguenti forme:

- corsi di insegnamento, seminari e rassegne legati agli obiettivi della convenzione;
- laboratori di guida alla realizzazione di rassegne cinematografiche, all'archiviazione e all'uso delle fonti documentali del Museo;
- attività di stage e tirocini, eventualmente orientati a tesi di laurea, da svolgersi presso le sedi del Museo;
- partecipazione on line, tramite videoproiezione, a convegni, seminari, incontri con registri ecc. promossi dall'Università o dal Museo;
- iniziative finalizzate ad agevolare l'accesso da parte di studenti e docenti universitari alle attività del Museo;
- progettazione e realizzazione di corsi legati alla didattica del cinema, della fotografia e dei media audiovisivi, anche in riferimento alle tematiche dell'accessibilità;
- collaborazione con i Festival cinematografici organizzati dal Museo;
- supporto organizzativo per la realizzazione, da parte degli studenti, di rassegne cinematografiche presso le sedi del Museo, gestite in autonomia o compartecipazione.

### **Art. 3 -- Impegni e aspetti economici**

Le attività oggetto della collaborazione, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno attuate attraverso la stipula di specifici accordi redatti fra il Museo e le diverse strutture universitarie interessate, nel rispetto della vigente normativa.

Detti accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Eventuali finanziamenti, cofinanziamenti o compartecipazioni di risorse finalizzati alla realizzazione delle collaborazioni indicate ai precedenti articoli 1 e 2 verranno definiti tra le parti di volta in volta a seconda del progetto concordato e realizzato.

### **Articolo 4 - Copertura assicurativa**

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il personale e i soggetti ad esso equiparati di ciascuna parte, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### **Articolo 5 - Trattamento dei dati personali**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

### **Art. 6 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha la validità di cinque anni a partire dalla data di stipula.

È facoltà di ciascuna delle parti di recedere anticipatamente del presente accordo dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima dalla data in cui il

recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso anticipato di una delle parti dovranno comunque essere portate a conclusione le attività già avviate.

L'accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo previa deliberazione degli enti contraenti.

**Art. 7 – Foro competente**


Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Torino.

**Art. 8 – Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 1, del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – parte II annessa al medesimo decreto.

Torino, 18/7/2016

Università degli Studi di Torino  
(Prof. Gianmaria Ajani)



Museo Nazionale del Cinema  
(Dr. Alberto Barbera)

